

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3483

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, DI PRIMIO, ALINI, SACCHI, BALLARDINI,
MAZZOLA, GUERRINI GIORGIO, Busetto, AMASIO,
VENTUROLI, CALDORO, CUCCHI, RAFFAELLI, PAJET-
TA GIULIANO, POCETTI, ZAFFANELLA, MOSCA, GRA-
MEGNA, RAUCCI, SPECIALE, SANTI, FASOLI, ARZILLI,
MUSSA IVALDI VERCELLI**

Presentata il 24 giugno 1971

Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge trae motivo e ragione dalla esigenza di apportare rimedio ai gravi danni derivati ai dipendenti il cui rapporto privato di lavoro — negli anni che precedettero l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori — fu risolto per motivi di discriminazione politica, sindacale o religiosa.

I licenziamenti per motivo di discriminazione sono stati — come è noto — una grave realtà che ha colpito migliaia di lavoratori dipendenti di aziende private, mettendoli fuori dalle fabbriche, decapitando le organizzazioni sindacali nelle aziende ed estromettendo da queste le avanguardie più combattive e coscienti della classe operaia.

La rappresaglia politico-sindacale nelle fabbriche — su cui amplissima è la documentazione raccolta — fu resa possibile, nel quadro di una più generale e violenta offensiva anti-operaia, dalla lunga persistenza, nella nostra legislazione, di istituti ereditati dalla legisla-

zione prefascista e fascista e dalla mancata applicazione delle norme costituzionali che tutelano la libertà di pensiero, di organizzazione, il diritto al lavoro, il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle formazioni sociali in cui essi operano e la garanzia della loro effettiva partecipazione alla organizzazione politica e sociale del paese.

Fu così che, in forme diverse, individualmente o collettivamente, senza motivazione o con motivi fittizi, furono privati del posto di lavoro migliaia di lavoratori, operai, impiegati e tecnici: pur essendo invece evidente e palese che la vera ragione della risoluzione del rapporto discendeva dall'intendimento di allontanare dalla fabbrica dei dipendenti in ragione delle loro idee politiche o dell'appartenenza a determinati sindacati o dello svolgimento di una particolare attività sindacale.

A parte le ripercussioni più generali che tale metodo e tale prassi ebbero nel movimento operaio nel suo complesso ed altresì

nello stesso tessuto democratico del paese, gravi furono i danni subiti dai lavoratori colpiti dalla repressione politica e sindacale, anche in considerazione del fatto che — a causa delle reali ragioni che avevano condotto alla risoluzione del rapporto — fu reso loro difficile il reperimento di un'altra occupazione: sì che le conseguenze furono per molti drammatiche e per taluno anche tragiche.

Furono queste le ragioni di fondo che, dopo una tenace pressione e una lunga battaglia politica, condussero il Parlamento ad approntare, dapprima in modo più limitato con la legge 15 luglio 1966, n. 604, e poi in modo più incisivo, con la legge 20 maggio 1970, n. 300, norme dirette non solo a garantire i lavoratori da licenziamenti ingiustificati, ma altresì a vietare — sotto pena di nullità — i licenziamenti determinati da motivi di credo politico, di fede religiosa, dalla appartenenza ad un sindacato o dalla partecipazione ad attività sindacali.

La dura lotta condotta dai lavoratori più consapevoli e più combattivi, a prezzo di rappresaglie e di discriminazioni, ha aperto la strada ad una presa di coscienza più generale dei gravi arbitrii e dei soprusi che venivano attuati nelle fabbriche, della violazione di diritti costituzionalmente garantiti. È dovuto per molta parte al fatto che essi, in anni oscuri e difficili, non piegarono di fronte a chi pretendeva la rinuncia alla libera manifestazione del loro pensiero, alla partecipazione e promozione di attività sindacali, la adozione di norme che rendono immediatamente concreti i principi della Costituzione in tema di rapporto di lavoro.

Questo è il motivo per il quale i lavoratori colpiti dalla rappresaglia padronale hanno diritto — oggi che lo statuto dei lavoratori, invocato fin dal 1952 dall'onorevole Di Vittorio, è divenuto legge dello Stato e nello spirito dello stesso — ad un riconoscimento morale e politico che deve altresì costituire reintegrazione e riparazione — anche se limitata e parziale — dei gravi danni subiti per avere lottato per portare la Costituzione nelle fabbriche e nelle aziende.

Ed è ciò che con la presente proposta i presentatori intendono conseguire.

In essa infatti viene stabilito il diritto — per i lavoratori di aziende private il cui rapporto di lavoro sia stato risolto individualmente o collettivamente tra il 1° gennaio 1948 e l'11 giugno 1970 per ragioni che (indipendentemente dalle forme e motivazioni adottate) siano in tutto o in parte da ricondursi a discriminazione politica, sindacale o reli-

giosa — di ottenere la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per la invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La data iniziale prescelta è quella da cui approssimativamente ebbe inizio, in modo ampio, la prassi dei licenziamenti o più in generale della risoluzione del rapporto di lavoro per ragioni di discriminazione: la data finale è quella dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori.

La ricostruzione del rapporto assicurativo viene assunta a totale carico dello Stato, mediante il versamento dei contributi assicurativi calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la regolarizzazione e sulla base di retribuzioni mensili che tengano conto della qualifica o delle mansioni più favorevoli del decennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, delle variazioni intervenute per effetto di contratti od accordi collettivi nazionali ed aziendali e della normale progressione giuridica ed economica della carriera.

Vengono regolate — nell'ultimo comma dell'articolo 1 e nell'articolo 2 — le detrazioni conseguenti alla ipotesi di versamenti di contribuzioni — per il periodo per cui è ammessa la ricostruzione del rapporto — anche per effetto di assunzione di altro impiego o lavoro alle dipendenze di terzi comportante la instaurazione di un rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e vecchiaia diverso da quello per il quale avviene la ricostruzione per effetto della legge proposta.

Stabilito, nell'articolo 3, che la ricostruzione del rapporto è ammessa anche a favore dei superstiti dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni sopra indicate e che siano deceduti o decedano entro un anno dall'entrata in vigore della legge, gli articoli 4 e 5 regolano il meccanismo e le procedure relative all'accertamento delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della ricostruzione del rapporto assicurativo.

Competente all'accertamento dell'esistenza di tali condizioni, ed in particolare della ragione di discriminazione politica, sindacale o religiosa, è — salva l'esistenza per legge, regolamento o statuto di altri organi — il comitato speciale costituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, presso l'INPS per la

gestione del fondo pensione dei lavoratori dipendenti, attraverso i comitati regionali di cui all'articolo 33 dello stesso decreto. Compete a questi ultimi, in sede istruttoria, assumere tutte le informazioni che verranno ritenute opportune al fine di stabilire l'esistenza della ragione di discriminazione politica, sindacale o religiosa: attingendo altresì alla documentazione in possesso di enti pubblici, associazioni ed aziende private. Nel caso in cui il lavoratore interessato abbia svolto incarichi politici, pubblici o sindacali prima del licenziamento o sia stato membro di Commissione interna è stabilita la presunzione, salva prova contraria che il licenziamento sia stato determinato da motivi di discriminazione.

Si ribadisce ancora che l'accertamento deve essere effettuato indipendentemente dai motivi formalmente adottati, ed anche dal modo con cui si è determinata la risoluzione: e perciò anche nell'ipotesi di licenziamenti collettivi ed altresì di dimissioni quando queste debbano pur sempre essere ricondotte in tutto o in parte a motivi di credo politico, di fede religiosa, di appartenenza a sindacati o di partecipazione ad attività sindacali.

Le decisioni del comitato regionale dovranno essere assunte entro 150 giorni dalla presentazione della domanda, che dovrà essere effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della legge all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale deve avere luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo.

Le decisioni dovranno quindi essere assunte dal comitato speciale per la gestione del fondo pensioni o da altro organismo competente nel termine di 270 giorni dalla presen-

tazione della domanda: e dovrà essere notificata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al richiedente. Il Ministero potrà invitare, entro 90 giorni dalla notifica, l'organismo decidente ad effettuare un nuovo esame, espletato il quale la decisione diverrà definitiva.

Gli accertamenti dovranno altresì riguardare anche le retribuzioni mensili che sarebbero spettate ai lavoratori in relazione alla qualifica ed alle mansioni espletate nel decennio anteriore al licenziamento, alle variazioni intervenute per effetto di contratti ed accordi collettivi nazionali ed aziendali ed alla normale progressione giuridica ed economica di carriera.

Il versamento dei contributi assicurativi per la ricostruzione del rapporto assicurativo è — come si è già detto — a totale carico dello Stato. Si tratta di una soluzione che — oltre ad essere l'unica giuridicamente corretta e possibile — trova anche la sua ragione nel fatto che i danni conseguiti ai lavoratori sono pur anche dipesi dalla ritardata regolamentazione della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato in termini tali che, superando dottrine ed impostazioni anacronistiche, realizzassero i principi dell'ordinamento costituzionale.

Si confida pertanto nell'approvazione della presente proposta, certi che il Parlamento ne apprezzerà gli intendimenti e la portata: onde porre in essere al più presto misure riparatrici e dovuti riconoscimenti politici, sociali e morali nei confronti di quei lavoratori che furono colpiti dalla rappresaglia padronale per avere esercitato nella fabbrica quei diritti che la Costituzione riconosceva e riconosce ad ogni cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i lavoratori dipendenti di aziende private, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e l'11 giugno 1970 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano in tutto o in parte da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante il versamento a totale carico dello Stato dei contributi assicurativi calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la regolarizzazione e sulla base di retribuzioni mensili che tengano conto della qualifica o delle mansioni più favorevoli del decennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro, delle variazioni intervenute per effetto di contratti od accordi collettivi nazionali ed aziendali; e della normale progressione giuridica ed economica di carriera.

Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta fino a totale concorrenza dell'ammontare dei contributi dovuti dallo Stato per i periodi corrispondenti.

ART. 2.

La ricostruzione di cui all'articolo 1 è ammessa anche per i lavoratori che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nelle forme e nei modi previsti dallo stesso articolo, abbiano assunto altro impiego o lavoro alle dipendenze di terzi comportante l'instaurazione di un rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia diverso da quello per il quale avviene la ricostruzione in forza della presente legge. In

questo caso le quote di pensione dovute in conseguenza della ricostruzione, limitatamente ai periodi per i quali esiste la doppia contribuzione, vengono ridotte, fino a totale concorrenza, di una quota pari all'ammontare delle quote di pensione che per gli stessi periodi sono dovute in forza del secondo rapporto assicurativo. Tale detrazione viene operata da quando e fino a quando la pensione a carico del secondo fondo sia effettivamente dovuta e corrisposta; a questo fine il pensionato interessato è tenuto a dare comunicazione all'ente assicuratore di ogni variazione che intervenga nella sua posizione pensionistica presso altri enti.

L'iscrizione a regimi di assicurazione obbligatoria o facoltativa diversi da quelli previsti per i lavoratori dipendenti non costituisce impedimento alla ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo previsto dall'articolo 1.

ART. 3.

La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti e decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge: in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso qualora questo si sia verificato prima del conseguimento dei requisiti richiesti per il pensionamento di vecchiaia.

ART. 4.

Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Istituto, Cassa o Fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'articolo 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo.

L'accertamento dei fatti che comportano la ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo e dei suoi elementi costitutivi è demandato, salvo per quanto disposto dal successivo articolo 5, al comitato che per legge, regolamento o statuto sovraintende alla gestione dell'Istituto, Cassa o Fondo competente. Tale comitato dovrà deliberare sulla domanda proposta, entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta dovrà essere no-

tificata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al richiedente.

Il richiedente entro 30 giorni dalla notifica della decisione del comitato può proporre proprie controdeduzioni direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ricevuta la delibera del comitato con le eventuali controdeduzioni del richiedente può, con decisione motivata da assumersi entro 90 giorni, restituirlo al comitato per un nuovo esame. Il comitato, in tal caso, deciderà in via definitiva entro 90 giorni dalla richiesta del Ministero, provvedendo a notificare la propria decisione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al richiedente.

Entro 90 giorni dalla decisione definitiva del comitato, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto al versamento a favore del competente istituto previdenziale dei contributi assicurativi che risultino dovuti secondo quanto previsto all'articolo 1, comma secondo e terzo della presente legge.

ART. 5.

Il comitato speciale costituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dovrà provvedere agli accertamenti di cui all'articolo precedente attraverso i comitati regionali di cui all'articolo 33 del citato decreto.

I comitati regionali dovranno esaurire l'esame delle domande entro 150 giorni dalla loro presentazione ed entro tale termine dovranno notificarne l'esito al richiedente assegnandogli 30 giorni per la presentazione di eventuali contestazioni o controdeduzioni.

Trascorso tale termine la domanda e gli accertamenti effettuati, corredati dalle eventuali controdeduzioni del richiedente, dovranno essere rimessi al comitato speciale per la gestione del fondo pensioni dei lavoratori, che entro i successivi 90 giorni provvederà agli adempimenti previsti dal precedente articolo 4.

ART. 6.

In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto

e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresì alla documentazione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. Nel caso in cui il lavoratore interessato abbia svolto incarichi pubblici politici o sindacali, e particolarmente di commissione interna, prima del licenziamento, il diritto all'ammissione dei benefici previsti dalla presente legge dovrà essere presunto, salva prova contraria.

L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge dovrà essere riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie quando queste debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'articolo 1, e particolarmente siano successive a provvedimenti disciplinari o di altra natura adottati a carico del lavoratore da parte del datore di lavoro.

ART. 7.

I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa.

Qualora i contributi recuperati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza più favorevole della stessa, tale prestazione verrà concessa, a domanda dell'interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi recuperati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. Ciò vale in particolare ai fini della concessione della pensione anticipata prevista dall'articolo 13 della legge 31 luglio 1965, n. 903.

Le riliquidazioni, supplementi, maggiorazioni e prestazioni in genere di cui ai precedenti commi spettano anche ai superstiti aventi diritto con riferimento sia alle prestazioni dirette che sarebbero spettate all'assicurato sia alle prestazioni indirette e di reversibilità.

L'eventuale contribuzione volontaria versata dagli assicurati per periodi per i quali si procede alla ricostituzione del rapporto assicurativo deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato.

ART. 8.

Gli oneri finanziari derivanti dall'approvazione della presente legge saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'anno successivo a quello dell'approvazione della legge.